



REGIONE SICILIANA

Ordinanza n. 16/Rif del 01 Agosto 2016

Il Presidente della Regione

Piano di autorizzazione straordinario in emergenza della campagna di un impianto mobile per la tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301). Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ed in particolare l'articolo 107 "funzioni mantenute dallo Stato" e 108 "funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali" del rubricato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la parte prima contenente i principi inderogabili in materia di norme ambientali;

Visto il comma 1 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che "(...) qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";

Visto il comma 2 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che "(...) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini";

Visto l'art. 208 comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 che prevede che "Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria

Ordinanza n. 16/Rif del 01 agosto 2016

Piano di autorizzazione straordinario in emergenza della campagna di un impianto mobile per la tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301). Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.



REGIONE SICILIANA

dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica";

- Visti** gli articoli 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006 che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono di rifiuti;
- Vista** la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*;
- Visto** il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti"* e ss.mm.ii.;
- Visto** il decreto ministeriale 27 settembre 2010 *"criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica abrogazione D.M. 3 agosto 2005"* e specificatamente l'art. 6 (tab 5) che indica, quale ulteriore limitazione nazionale rispetto alla direttiva europea sulla qualità dei rifiuti biodegradabili, per il conferimento in discarica di rifiuti che gli stessi debbano, oltre ad essere derivanti dal trattamento biologico, presentare un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1.000 mgO₂/kgSVh;
- Visto** il Titolo III *bis* Autorizzazione Integrata Ambientale del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 29 *bis* (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), 29 *sexies* (Autorizzazione Integrata Ambientale) e 29 *nonies* (Modifica degli impianti o variazione del gestore);
- Vista** la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif del 7 giugno 2016 che prevede il *"Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006"*;
- Vista** la nota prot. n. 12408/GAB del 7 Giugno 2016 con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha manifestato l'intesa alla Ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016;
- Vista** la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 22 luglio 2016 che prevede che la Belice Ambiente S.p.A. dovrà operare il deposito preliminare e temporaneo di emergenza di rifiuti urbani indifferenziati nei capannoni coperti dell'impianto di compostaggio sito in c.da Airone del Comune di Castelvetrano (TP);

Ordinanza n. 16/Rif del 01 agosto 2016

Piano di autorizzazione straordinario in emergenza della campagna di un impianto mobile per la tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301). Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.



REGIONE SICILIANA

- Visto** il comma 2 dell'art. 2 della ordinanza n. 12/Rif del 22 luglio 2016 nella quale si specifica che "(...) i rifiuti urbani indifferenziati presso l'impianto di cui al precedente comma 1 sono destinati e trasferiti per la frazione secca presso le discariche site nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) e/o in quella sita nel Comune di Siculiana (AG) mentre l'umido può essere conferito a Bellolampo per la biostabilizzazione o altri impianti disponibili";
- Ritenuto** essenziale procedere con urgenza al fine di consentire alla Belice Ambiente S.p.A. di poter liberare il deposito straordinario e in emergenza che ha consentito di superare la situazione di crisi ambientale dei comuni afferenti il Libero Consorzio di Trapani;
- Considerato** che risulta essenziale procedere all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile di tritovagliatura autorizzato con DDS n. 171/SRB del 3 giugno 2009 e inerente il progetto presentato dalla ditta SAM in data 28 luglio 2016;
- Ritenuto** necessario porre in essere ogni iniziativa utile per evitare che ci sia l'interruzione del servizio di smaltimento dei rifiuti in ossequio a quanto determinato con l'intesa del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare in data 7 giugno 2016;
- Ritenuto** che il Presidente della Regione Siciliana al fine di dare attuazione a quanto scaturisce dalla Ordinanza n. 5/Rif/2016 deve porre in essere quanto è in suo poter per evitare che si possa interrompere lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale;
- Ritenuto** che le deroghe normative di cui alla presente ordinanza, con ulteriori iniziative in corso di esecuzione, ovvero in previsione di attuazione, appaiono imposte dall'eccezionale ed urgente necessità di scongiurare la compromissione della salute umana e dell'ambiente, precludendosi la possibilità di provvedere altrimenti;
- Ritenuto** che operando in tal senso, vengono mantenuti elevati livelli di tutela della salute dei cittadini dell'ambiente;
- Ritenuto** essenziale porre in essere qualsiasi azione utile a determinare un elevato livello di sicurezza ambientale;
- Ribadito** che le disposizioni di cui alla presente ordinanza non costituiscono deroghe ai principi generali di cui alla parte I del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Ritenuto** che la presente ordinanza si contestualizza in un sistema di gestione dei rifiuti che nell'ultimo mese si è completamente modificato ed evoluto apportando significativi cambiamenti all'intero sistema di smaltimento dei rifiuti;
- Vista** la autorizzazione - ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 - dell'impianto mobile di triturazione e vagliatura con deferrizzazione regolarmente autorizzato ai sensi dell'art. 208 comma 15 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. con D.D.S. n. 171/SBR del 3 giugno 2009;

Ordinanza n. 16/Rif del 01 agosto 2016

Piano di autorizzazione straordinario in emergenza della campagna di un impianto mobile per la tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301). Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.



REGIONE SICILIANA

Considerato che la Belice Ambiente S.p.A. ha provveduto ad affidare il noleggio a caldo dell'impianto di trito/vagliatura alla ditta SAM Soluzioni Ambientali da utilizzare presso l'impianto di compostaggio di c.da Airone nel Comune di Castelvetrano (TP);

Visto il D.D.G. n. 995 del 14 ottobre 2010 con cui si è provveduto ad autorizzare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 alla Belice Ambiente S.p.A. ATO TP2 la realizzazione e la gestione del "Polo Tecnologico Integrato", sito in c.da Airone, nel Comune di Castelvetrano (TP);

Visto il parere favorevole espresso dalla ASP di Trapani con nota prot. n. 2207 del 1 agosto 2016 relativamente "(...) alla messa in esercizio dell'impianto mobile di triturazione e vagliatura al fine di provvedere all'immediato smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati stoccati presso l'impianto già citato in oggetto";

Visto la nota prot. n. 49114 del 1 agosto 2016 con la quale è stato trasmesso il parere favorevole espresso dall'ARPA ST Trapani, "concordato e condiviso con la segreteria tecnica di ARPA Sicilia di cui all'ordinanza n. 5/Rif, con le seguenti prescrizioni: l'attività di compostaggio non deve coesistere con la trito-vagliatura dei rifiuti urbani non differenziati; i quantitativi di rifiuti depositati per un massimo di 2000 t., sono ammessi al trattamento, tenendo conto della potenzialità massima autorizzata dell'impianto mobile pari a 60 t/ora; devono essere correttamente individuati e gestiti i flussi in entrata ed in uscita dei rifiuti trattati e prodotti con i relativi codici CER; l'esercizio dell'impianto mobile deve riguardare modalità procedurali e tecniche che, nella gestione del periodo di campagna autorizzata, non compromettano gli essenziali presidi posti a tutela dell'ambiente, adottando i dovuti accorgimenti e cautele soprattutto nel: a) abbattimento al minimo delle emissioni diffuse sia di polveri che di odori (emissioni odorigene) durante tutte le varie fasi di lavorazione; b) eventuale produzione di percolato che deve essere adeguatamente raccolto in idonei sistemi di contenimento e gestito come rifiuto; c) emissioni sonore che devono rispettare i limiti previsti dalle norme per la zona dove ricade il sito dell'impianto.";

Considerato che il parere favorevole espresso da ASP Trapani e ARPA Trapani, con prescrizioni, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento contingibile ed urgente;

Considerato che il mancato conferimento dei rifiuti urbani provvisoriamente stoccati presso l'impianto di compostaggio sito in c.da Airone del Comune di Castelvetrano (TP) determinerebbe una emergenza igienico-sanitaria;

Ritenuto assolutamente necessario adottare tutti gli strumenti utili al fine di risolvere la problematica in argomento;

Considerato scongiurare l'emergenza sanitaria ed ambientale sul territorio regionale;

ORDINA

Articolo 1

(autorizzazione impianto per la tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301))



REGIONE SICILIANA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate, in via temporanea ed urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio alla pubblica salute, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico sanitario nel territorio dei comuni siciliani, alla Belice Ambiente S.p.A.:

- a) L'installazione e l'esercizio, in deroga al DDG. n. 995 del 10 ottobre 2010 e DDS n. 2106 del 23 settembre 2015, nonché in deroga ai termini previsti dall'art. 208 comma 15 del D.Lgs. n.152/2006, di un impianto mobile per la trito-vagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301), situato presso l'impianto di compostaggio sito in c.da Airone del Comune di Castelvetrano (TP), secondo la ipotesi progettuale presentata dalla ditta SAM S.r.l. con nota del 28 luglio 2016, per la durata di mesi uno, decorrenti dalla data di emissione della presente ordinanza e, comunque, per il quantitativo massimo di 2000 tonnellate giusta ordinanza n. 12 /Rif del 22 luglio 2016. Resta inteso che la vigenza della presente ordinanza non può andare oltre la vigenza delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare espressa con nota prot. n. 12408/GAB del 7 giugno 2016;
- b) I rifiuti urbani indifferenziati depositati presso l'impianto di compostaggio di cui al precedente punto a), dovranno essere sottoposti a trattamento meccanico e successivamente trasferiti per la frazione secca presso le discariche site nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) e/o nella discarica sita nel Comune di Siculiana (AG) mentre la parte di sottovaglio può essere conferita presso l'impianto di biostabilizzazione sito nel Comune di Trapani, nel Comune di Palermo/Bellolampo ovvero presso altri impianti disponibili. Le operazioni di cui al presente punto dovranno essere coordinate dalla Belice Ambiente S.p.A. e contrattualizzate direttamente dalle singole Amministrazioni Comunali che hanno conferito rifiuti giusta Ordinanza n. 12/Rif del 22 luglio 2016;
- c) dare atto che rimangono fermi gli obblighi a carico del gestore quanto all'ottemperanza di tutte le prescrizioni di cui al DDG. n. 995 del 10 ottobre 2010 e DDS n. 2106 del 23 settembre 2015 nonché delle eventuali prescrizioni presenti nel D.D.S. n. 171/SBR del 3 giugno 2009 attinenti nello specifico all'impianto di trito vagliatura;
- d) agli organi di controllo di operare l'attività di verifica prevista dalla normativa vigente in materia nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e di rispetto dell'ordinamento giuridico anche in virtù delle prescrizioni rese dall'ARPA Sicilia ST Trapani nel verbale citato in premessa e trasmesso con nota prot. n. 49114 del 1 agosto 2016, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento contingibile ed urgente;
- e) disporre l'esecuzione della presente ordinanza, in via straordinaria, alla Belice Ambiente S.p.A. nel rispetto di quanto sopra espresso;
- f) l'onere di dotarsi entro 15 giorni dalla presente ordinanza di impianto mobile di biostabilizzazione.

Ordinanza n. 16/Rif del 01 agosto 2016

Piano di autorizzazione straordinario in emergenza della campagna di un impianto mobile per la tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301). Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.



REGIONE SICILIANA

Articolo 2

(obblighi per i Comuni giusta ordinanza n. 12/Rif del 22 luglio 2016)

1. Le Amministrazioni Comunali che ha depositato i propri rifiuti in forza della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 12/Rif del 22 luglio 2016 sono onerate di dare piena ed immediata esecuzione al presente provvedimento contingibile ed urgente, pertanto, la eventuale omissione, segnalata anche dal Commissario straordinario della Belice Ambiente S.p.A., sarà considerata inosservanza di un provvedimento dato dall'Autorità per ragioni di ordine pubblico e d'igiene.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza con effetto di notifica:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri,
- al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
- al Ministro della Salute,
- al Ministro delle Attività produttive,
- al Ministero dell'Economia,
- Al Capo della Protezione Civile Nazionale,
- Alle Prefetture della Regione Siciliana,
- Alla Direzione generale dell'ARPA Regionale;
- Alle ASP di Trapani;
- Al Libero Consorzio di Trapani;
- Ai comuni afferenti l'ATO TP1 e ATO TP2;
- Alla Belice Ambiente S.p.A.;
- Ai Gestori IPPC OIKOS S.p.A., Sicula Trasporti S.r.l., Catanzaro Costruzioni S.p.A., RAP S.p.A., Trapani Servizi S.p.A., ATO AMBIENTE CL2; ATO RAGUSA AMBIENTE SPA; ATO ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A.,

La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti ha in ogni caso valore di notifica legale.

Ordinanza n. 16/Rif del 01 agosto 2016

Piano di autorizzazione straordinario in emergenza della campagna di un impianto mobile per la tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301). Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.



REGIONE SICILIANA

ai fini dell'invio e ricezione delle comunicazioni afferenti le attività discendenti dalla presente ordinanza sono istituiti i seguenti indirizzi di posta elettronica:

ordinaria : ordinanza5rif@regione.sicilia.it

certificata : ordinanza5rif@certmail.regione.sicilia.it

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Presidente della Regione Siciliana
(On. Rosario Crocetta)



Ordinanza n. 16/Rif del 01 agosto 2016

Piano di autorizzazione straordinario in emergenza della campagna di un impianto mobile per la tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301). Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

